

Codice A2203A

D.D. 19 dicembre 2025, n. 1858

Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13. Anno 2026.



ATTO DD 1858/A2203A/2025

DEL 19/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13. Anno 2026.

Viste:

- la D.G.R. n. 1-5994 del 25 novembre 2022, recante «Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità' di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024»;

- la D.G.R. n. 1-7299 del 31 luglio 2023 «L.R. n.5/16 Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni – anno 2023, in conformità al Piano Triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. 25 novembre 2022, n. 1-5994 Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità' di trattamento nelle materie di competenza regionale", articolo 12, comma 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024»;

Rilevato che il vigente Piano Triennale prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- Obiettivo A. 1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni
- Obiettivo A. 3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati.

Considerato che:

- la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 prevede, tra l'altro, all'articolo 13, comma 1 la

supervisione dell'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni e monitoraggio del fenomeno sul territorio regionale;

- tale attività di supervisione viene realizzata grazie alla collaborazione con l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte sulla base di uno specifico Accordo di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la D.D. n. 1611/A1420B del 12/09/2022 recante “*Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte - per il monitoraggio e l'attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni 2022 - 2024, L. R. n. 5/2016 art. 13. Spesa prevista euro 140.000,00 su capitolo 179692 del bilancio 2022-2024 MS12PR1204*”.

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 prevede espressamente che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Rilevato che:

- IRES Piemonte è stato istituito con legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e s.m.i. ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione per lo svolgimento di attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;
- IRES Piemonte affianca la Regione Piemonte da oltre un decennio nell'ambito delle politiche pubbliche antidiscriminatorie.

Considerato altresì che, al fine di garantire la conclusione delle attività previste dal Piano Triennale vigente, in scadenza il 15/12/2025, e in vista dell'approvazione di un nuovo Piano Triennale, appare opportuno procedere alla stipula di un nuovo “Accordo” valido per l'anno 2026 che consenta alla

struttura regionale procedente di agire in continuità con le iniziative già avviate nelle more di predisposizione del nuovo “Piano triennale”;

Ritenuto di indicare specifiche utili per il proseguimento della collaborazione nello schema allegato di “Accordo” da stipulare con IRES che regoli i rapporti tra Regione Piemonte e IRES Piemonte per ulteriori 12 mesi, fino al 31/12/2026;

Dato altresì atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R;
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 11/R D.G.R. n. 4 - 5458 del 3 agosto 2022 Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022;
- D.G.R. n. 4 - 8114 del 31 gennaio 2024;
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9;
- D.G.R. n. 5-8361/2024/XI del 27 marzo 2024.;

determina

1) di approvare l’ Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. tra la Regione Piemonte e l’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte – IRES Piemonte, per il proseguimento delle azioni per il perseguimento dell’ “Obiettivo A.1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni” e dell’“Obiettivo A. 3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati”, nell’ambito del Piano triennale contro le discriminazioni 2022-2024, nel testo allegato alla presente determinazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale.

2) di impegnare la somma di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa 179692 per l’annualità 2026 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110);

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) di stabilire che dette cifre saranno erogate:

- Euro 25.000,00 pari al 50% quale prima rata all'avvio delle attività;
- Euro 25.000,00 pari al 50% a seguito della presentazione di relazione e rendicontazione finale sulle attività svolte.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Nome dell'Ente: IRES Piemonte,

Euro 50.000,00

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Osvaldo Milanese

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: D.G.R. 31 luglio 2023, n. 1-7299

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_REGIONE_IRES_2026_DEF.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii tra la REGIONE PIEMONTE – Direzione Welfare e l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.) per la realizzazione delle attività di monitoraggio e attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni previsto dall'articolo 13, comma 1 della Legge regionale n. 5/2016

TRA

la Regione Piemonte, di seguito Regione, C.F. n. 80087670016, Direzione Welfare (di seguito Regione) nella persona del Direttore della Direzione Regionale A22000, dr. Livio Tesio, incaricato con D.G.R. n. 2-7247/2023/XI del 17 luglio 2023, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede della Direzione, in Torino, p.zza Piemonte, 1;

E

l'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.) - C.F. 80084650011- con sede legale in Via Nizza 18- 10125 Torino, di seguito I.R.E.S. Piemonte, nella persona del legale rappresentante presidente Alessandro Ciro Sciretti, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede di IRES sopra indicata;

nel seguito denominati collettivamente "Parti";

PREMESSO CHE

- L'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il citato art. 15, in definitiva, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-159/11); Cass. civ., 13 luglio 2006, n.15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- L'art. I, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*;

- la D.G.R. n. 1-5994 del 25 novembre 2022, recante "Legge regionale 23 marzo 2016,

n. 5 - Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale- art. 12, co. 3. Approvazione Piano triennale contro le discriminazioni. 2022-2024” prevede l’approvazione del piano triennale 2022-2024.

- l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31.3.2023 n. 36 prevede espressamente che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

CONSIDERATO CHE

Dal 2010 l’IRES supporta Regione Piemonte e altri enti pubblici nella partecipazione a programmi volti all’inclusione, alle pari opportunità, al contrasto alle discriminazioni, al contrasto alla violenza di genere;

La Regione intende dare continuità ad alcune azioni di sistema considerate presupposto necessario per sviluppare attività mirate di prevenzione e contrasto delle discriminazioni che rispondano alle principali problematiche emergenti dal territorio. In particolare, vengono riconosciute:

- la centralità della Rete regionale contro le discriminazioni, con le sue funzioni di accoglienza e supporto delle vittime, di monitoraggio e raccolta dati sui fenomeni discriminatori, di sensibilizzazione e formazione del territorio e degli attori locali in chiave preventiva; la collaborazione con tutti gli organismi di parità e garanzia;
- la potenzialità di uno strumento di accesso alla giustizia come il Fondo per la tutela legale delle vittime di discriminazione.

Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano triennale 2026 - 2028, occorre definire gli impegni delle parti nella fase di gestione transitoria e di elaborazione di nuovi obiettivi ed azioni.

Nel presente Accordo vengono ridefiniti gli impegni delle Parti correlandoli agli obiettivi ed alle azioni del precedente Piano, dal momento che, trattandosi di azioni di sistema volte a garantire il funzionamento ordinario della Rete regionale, mantengono piena validità nella fase di passaggio al nuovo Piano e di avvio dello stesso.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della collaborazione, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’Accordo di collaborazione

Il presente accordo di collaborazione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e I.R.E.S. Piemonte per quanto attiene alla realizzazione delle attività di monitoraggio e attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni previsto dall’articolo 13, comma 1 della Legge regionale n. 5/2016 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”.

Art. 2 – Impegni delle parti

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a sottoscrivere e dare piena attuazione al presente accordo.

Le parti danno atto che, ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata in forma scritta.

Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione reciproca, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 3 – Impegni di IRES Piemonte

I.R.E.S. Piemonte si impegna a:

- perseguire gli obiettivi dell’Accordo assicurandone la piena realizzazione;
- collaborare all’organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire a Regione Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile sulle attività oggetto del presente Accordo;
- presentare le relazioni sull’attività svolta e sui risultati raggiunti previste dal presente Accordo.

Nello specifico IRES si impegna a garantire la realizzazione delle seguenti attività in relazione a specifici obiettivi e azioni previsti dal Piano triennale e di seguito richiamati:

Obiettivo A.1 - Consolidamento della Rete regionale contro le discriminazioni
--

Azione A.1.1: *Sostenere il funzionamento dei Nodi territoriali contro le discriminazioni anche attraverso il finanziamento di specifiche attività: IRES si impegna a monitorare i Protocolli di intesa Regione-Nodi e i relativi Piani di attività.*

Azione A.1.2: *Accrescere le competenze del personale dei Nodi territoriali, dei Punti informativi e dei soggetti aderenti alle Reti territoriali attraverso formazione e aggiornamenti mirati, individuati e organizzati dai Nodi in accordo con il Centro*

regionale contro le discriminazioni: IRES si impegna a coadiuvare l'impostazione e garantire l'accompagnamento tecnico-scientifico per la definizione di obiettivi, metodo, contenuto e docenti dei percorsi formativi e di aggiornamento organizzati dai Nodi in accordo con il Centro regionale.

Azione A.1.3: *Incrementare la capacità dei Nodi territoriali e dei Punti informativi di intercettare e gestire situazioni di discriminazione fondate su tutti i fattori previsti dalla Legge regionale 5/2016:* IRES si impegna a monitorare l'attività dei Nodi e dei Punti informativi al fine di supportarli e di accrescere la loro capacità di intercettare e gestire situazioni di discriminazione su tutto il territorio regionale.

Azione A.1.4: *Allargare le Reti territoriali contro le discriminazioni attraverso l'inclusione di nuovi soggetti per garantire la copertura capillare di tutto il territorio regionale:* IRES si impegna ad accompagnare i Nodi territoriali nell'attività di individuazione e inclusione di nuovi soggetti nelle Reti territoriali, garantendo supporto, coordinamento e monitoraggio.

Azione A.1.5: *Sviluppare attività di informazione, formazione e comunicazione dirette a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, potenziali vittime, testimoni e autori anche inconsapevoli di discriminazioni, con particolare attenzione al coinvolgimento del mondo giovanile.* IRES si impegna a

- garantire ai Nodi territoriali e al Centro regionale supporto, accompagnamento e monitoraggio per la realizzazione di iniziative di informazione, formazione e comunicazione dirette a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, potenziali vittime, testimoni e autori anche inconsapevoli di discriminazioni;
- aggiornare il sito web www.piemontecontrolediscriminazioni.it dedicato alle attività della Rete regionale contro le discriminazioni.

Obiettivo A.3 - Rafforzare la conoscenza dei fenomeni di discriminazione sul territorio piemontese e monitorare il fenomeno e i casi segnalati

Azione A.3.1: *Implementare e gestire il sistema strutturale di monitoraggio dei fenomeni discriminatori intercettati dai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni attraverso l'apposito applicativo informatico e stesura di Rapporti annuali:* IRES si impegna a implementare e gestire il sistema strutturale di monitoraggio dei fenomeni discriminatori intercettati dai soggetti della Rete regionale contro le discriminazioni attraverso l'apposito applicativo informatico e a redigere *report* annuali.

Azione A.3.2: *Realizzare studi e ricerche sui fenomeni discriminatori presenti sul territorio regionale e sulla percezione da parte delle vittime e della cittadinanza, su temi specifici individuati dal Centro regionale in collaborazione con i soggetti della Rete.* IRES si impegna a supportare il Centro regionale nell'individuazione dei temi, nell'impostazione e nella supervisione delle attività di ricerca, anche per garantire il raccordo con l'azione complessiva della rete regionale.

Azione A.3.3: *Monitorare specifiche situazioni di discriminazione, a partire dalle barriere architettoniche di edifici e spazi pubblici e privati sul territorio regionale, in*

collaborazione con i Nodi territoriali e i Punti informativi: IRES si impegna a supportare il Centro regionale nell'impostazione e supervisione dell'azione di monitoraggio di specifiche situazioni di discriminazione.

IRES Piemonte, inoltre, si impegna a:

- a) garantire un supporto nella fase di consultazione degli *stakeholder* preliminare alla stesura del nuovo Piano triennale;
- b) garantire un supporto nella fase di progettazione esecutiva e di avvio del progetto "Supporto alle reti territoriali antidiscriminazione capacity building e coordinamento scientifico", finanziato con fondi FAMI, di cui risulta titolare U.N.A.R. e che vede Regione Piemonte quale partner di progetto. Tale attività di supporto si estende ai Nodi provinciali destinatari di risorse di progetto per la fase di avvio degli interventi progettuali.

Art. 4 - Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna a:

- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- fornire ad IRES Piemonte tutta la documentazione necessaria e ogni altra informazione utile per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 5 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione con durata fino al 31.12.2026 e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti.

Art. 6 - Ristoro dei costi sostenuti

Le risorse finanziarie destinate al ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Accordo corrispondono ad Euro 50.000,00.

Le risorse saranno trasferite dalla Regione a IRES secondo le seguenti modalità:

- un'erogazione iniziale del 50% dell'importo totale a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
- una seconda tranche del 50% entro il 31.12.2026 a seguito della presentazione di relazione e rendicontazione conclusiva delle attività.

L'importo trasferito dalla Regione Piemonte è riconosciuto a titolo di rimborso spese dei costi di carattere generale sostenuti da IRES Piemonte, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. Tale contributo viene corrisposto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

Art. 7 - Controlli

La Regione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'attività di Ires al fine di verificare che le attività siano svolte nel rispetto della legge e dei principi enunciati nel presente accordo. Tali controlli potranno includere verifiche documentali, verifiche in loco e richieste di informazioni aggiuntive. Ires si impegna a fornire tutta la documentazione e la collaborazione necessaria per consentire alla Regione di effettuare i controlli in modo efficace e tempestivo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione:

- a) Regione Piemonte agisce in qualità di Titolare;
- b) Ires Piemonte agisce in qualità di Responsabile e pertanto garantisce di avere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate alla protezione dei dati trattati.

Titolare e Responsabile si impegnano a compiere le operazioni di trattamento nel rispetto del diritto alla riservatezza e dei diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui al presente Accordo e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi. Gli interessati godono dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti della normativa citata.

Sul tema le parti rinviando la definizione di una dettagliata disciplina ad apposito Atto nomina (redatto ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, Regolamento UE 2016/679 – GDPR), allegato al presente Accordo.

Art. 9 - Recesso e Risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione o sulle attività da intraprendere, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 10 - Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 12 - Controversie

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Art. 13 - Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte
Il Dirigente

I.R.E.S. Piemonte
Il Presidente